

Lo schema di decreto correttivo al T.U.A. in materia di disciplina transitoria delle bonifiche: Rilievi critici

Franco Giampietro

(V. anche: [Schema di Decreto correttivo del Testo Unico Ambientale: Incostituzionalità dell'art. 1, comma 45 sulla disciplina transitoria delle bonifiche](#))

1. Lo schema di decreto correttivo, approvato il 12 ottobre u.s dal Consiglio dei Ministri prevede, all'art. 1, comma 45, che la disciplina transitoria, sancita dall'art. 265, comma 4, del T.U. ambientale (che, in vigore dal 29 aprile 2006, così recita: *"Fatti salvi gli interventi realizzati alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, entro 180 giorni da tale data, può essere presentata all'autorità competente adeguata relazione tecnica al fine di rimodulare gli obiettivi di bonifica già autorizzati sulla base di criterio definiti dalla parte quarta del presente decreto. L'autorità competente esamina la documentazione e dispone le varianti al progetto necessarie"*) sia sostituita dalla disposizione seguente: *"4. per i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche, in corso alla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, ai fini della bonifica e del ripristino ambientale del sito inquinato, continua ad applicarsi la disciplina di cui al suddetto articolo nonché le relative norme di attuazione"*. (¹)

¹ Sulla nuova disciplina della bonifica nel D.Lgs. n. 152/2006, si rinvia a: P. DELL'ANNO, *"Bonifiche e recupero funzionale dei siti contaminati"*, Relazione al Convegno degli urbanisti, tenutosi a Torino, il 10 e 11 novembre 2006, p. 29 ss. degli atti provvisori, in corso di stampa; F. GIAMPIETRO, (a cura di) *"La responsabilità per danno all'ambiente. Attuazione della direttiva 2004/35/CE"*, Giuffré, novembre 2006, p. 277 ss.; p. 305 ss. In specie, sulla disciplina transitoria, D. ROETTGEN, *"Bonifica dei siti contaminati: la disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 152/2006"*, in *Ambiente & Sviluppo*, 2006, fasc. 7, p. 641 ss.; F. VANETTI, *"La disciplina transitoria dei siti contaminati"*, in www.giuristiambientali.it. Per un esame dei "nodi" delle discipline di settore delle 5 Parti del D.Lgs. n. 152/2006, si rinvia al recente volume: AA.VV., *"Commento al T.U. ambientale"*, a cura di F. GIAMPIETRO, IPSOA, 2006, pp. 1-285.

Nella Relazione di accompagnamento allo schema di decreto, le ragioni della modifica sono indicate *sia* nella necessità di evitare “ingiustificabili ritardi dell’azione di bonifica”, in specie, per gli interventi in avanzato stato di progettazione, *sia* nel mantenere, nel passaggio dalla previgente alla nuova normativa, una regolamentazione “certa ed efficace” per i procedimenti in corso, restando ferma quella vigente al momento in cui sono stati attivati.

Sul *primo* profilo, ci limitiamo ad osservare che la lunga durata dei procedimenti di bonifica, alla luce dell’esperienza maturata, non è tanto la conseguenza delle procedure amministrative quanto dei rigidi *presupposti sostanziali* della previgente disciplina, ancorati ai valori limite del D.M. 471/1999, intesi come *obiettivi* della bonifica e non come *soglie di allarme* in relazione ad un’analisi di rischio sito-specifica (come previsto dal nuovo criterio direttivo della legge di delega, recepito dal T.U.A.: v. appresso). ⁽²⁾

Sul *secondo* profilo, se si intende con la nuova disposizione transitoria evitare le difficoltà di applicazione della riforma, quanto alla modifica delle competenze in materia di coordinamento delle conferenze di servizi (v. art. 242, comma 3), è utile precisare che trattasi, per un verso, di fattispecie *specificata e puntuale* - che non riguarda ovviamente né i siti di rilevanza intercomunale né i siti di interesse

² Per rilievi critici di ordine tecnico sull’impostazione del D.M. 471/1999 in riferimento ai diversi parametri tecnici, adottati dalla normativa dei Paesi europei, si rinvia ai contributi di F. TATANO e di F. QUERCIA, nel volume: AA.VV. “*Bonifica dei siti contaminati*”, Giuffrè, 2001 (Agg.to giurisprudenziale, 2004), a cura di F. GIAMPIETRO, p. 409 ss.; e per un’analisi dell’esperienza statunitense sulle misure di prevenzione e ripristino ambientale degli ultimi anni, a: V. GIAMPIETRO, in “*La responsabilità per danno all’ambiente*”, cit. p. 569 ss. E’ noto che la Conferenza unificata ha condiviso la scelta del parametro dell’*analisi di rischio sito specifica*” perché “ritenuta più aderente alla realtà del singolo intervento”, nel parere del 26 gennaio 2006 (Rep. n. 919/CU).

nazionale - e, per altro verso, che la relativa disciplina è comunque *derogabile* con legge regionale (come è già avvenuto). ⁽³⁾

Né si può sottacere che, in base al principio del *tempus regit actum*, al procedimento di bonifica, avviato seconda la normativa previgente, che si svolge per fasi autonome (per molti aspetti, simili a quelle previste dalla nuova disciplina: v. art. 242), in difetto della nuova disposizione *transitoria* - di cui si valuterà la portata sotto altri e più rilevanti principî - sono applicabili alle fasi procedurali, *poste in essere dopo il 29 aprile 2006*, le sopravvenute disposizioni del T.U.A. ⁽⁴⁾

Vero è che il legislatore delegato esercita, nella specie, un *potere discrezionale* nell'adozione di una disciplina tipicamente "transitoria".

Si tratta, peraltro, di definirne *l'effettiva* portata e di chiarire se tale discrezionalità incontri dei *limiti e quali*, nella fattispecie.

A ben vedere, la novella, in esame, pur apparendo, *prima facie*, limitata al dettato di *un solo comma* (il quarto) dell'art. 265, costituisce, in realtà, un vero e proprio "sconvolgimento" del nuovo sistema di regole sulla bonifica dei siti inquinati, introdotto - anche in via transitoria - dal T.U. Né la stessa proposta appare conforme ai criteri di *ragionevolezza* e di *efficienza* della P.A., codificati dalla Carta costituzionale e neppure agli obiettivi ed ai limiti delle disposizioni "integrative e correttive" del T.U. ambientale, adottabili dal Governo, con i decreti legislativi,

³ La legge lombarda e quella n. 23/2006 (art. 25) dell'Emilia Romagna hanno delegato le competenze di coordinamento delle conferenze dei servizi de quibus al Comune. Anche se quest'ultima Regione ha già adottato (in violazione dei principî del T.U.A., prima dell'approvazione e dell'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo, *in parte qua*) una disposizione di contenuto analogo ... al disposto dell'art. 1, comma 45 dello schema di decreto correttivo, in commento.

⁴ Secondo una giurisprudenza costante del giudice amministrativo.

previsti dall'art. 1, comma 6, della legge delega 15 dicembre 2004, n. 308. ⁽⁵⁾

Come sarà chiarito nei successivi paragrafi.

2. Giova premettere che la cit. legge n. 308/2004, nel dettare i principî ed i criteri direttivi (vincolanti) della delega al Governo in materia di bonifica, ha identificato, tra gli altri, due criteri, che si possono così sintetizzare:

1) gli obiettivi di qualità ambientale saranno definiti *"attraverso la valutazione dei rischi sanitari e ambientali connessi agli usi previsti dei siti stessi, tenendo conto dell'approccio tabellare"*;

2) saranno introdotte *"differenti previsioni a seconda che le contaminazioni riguardino siti con attività produttive in esercizio ovvero siti dismessi"* (v. art. 1, comma 9, lett. a), ultima parte, della legge citata).

In attuazione dei medesimi, il nuovo regime sulla bonifica dei siti contaminati, per un verso, si radica sul superamento di concentrazioni *soglia di rischio sanitario sito specifica* (v. art. 240, comma 1, lett. s) T.U.A.) secondo i criteri generali, stabiliti dall'Allegato 1 al Titolo V della parte quarta, rispetto ai quali *le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)*, di cui all'Allegato 5 del medesimo titolo, (mutuate dal D.M. n. 471/1999), rappresentano *soltanto "soglie di allarme", al di sopra delle quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio sito specifica* (v. art. 240, comma 1, lett. b)). Di tal ch  il superamento delle soglie di allarme (CSC) non implica l'obbligo di bonifica, che consegue, invece, al superamento *delle concentrazioni soglia di rischio (sanitario)*.

⁵ Sui rilevanti "limiti" della legge-delega, sopra citata, e sulla lunga e faticosa vicenda parlamentare, cfr. F. FONDERICO, "La muraglia ed i libri: legge delega del diritto ambientale", in Giorn. dir. amm., 2005, fasc. 6, p. 585 ss., F. GIAMPIETRO, "Delega al Governo per il T.U. ambientale", in Ambiente & Sviluppo, 2005, fasc. 2, p. 105 ss. e fasc. 3, p. 205 ss.

Queste ultime sono "da determinare caso per caso", perché costituiscono i livelli di accettabilità per il sito interessato (v. art. 240, comma 1, lett. c), e, nello stesso senso, il disposto delle lett. d) ed e), che distinguono, in ragione degli stessi parametri, il "sito potenzialmente contaminato" dal "sito contaminato").⁶

Quanto alle peculiari prescrizioni, previste per la bonifica dei siti "con attività in esercizio", è sufficiente richiamare la nozione di "messa in sicurezza operativa, di cui all'art. 239, comma 1, lett. n) e le peculiari regole tecniche, contenute nell'Allegato 3 del titolo V della parte quarta.

E' appena il caso di accennare che le richiamate innovazioni si correlano sia ad una nuova articolazione delle "procedure operative ed amministrative" di bonifica (v. l'art. 242 e, quivi, il comma 4) sia a nuovi interventi di "prevenzione", posti a carico del proprietario e del gestore dell'area, quand'anche non responsabili della potenziale contaminazione del sito (v. art. 245, comma 2).

3. L'esame della disciplina transitoria, definita dal comma 4 dell'art. 265, evidenzia, a sua volta, una chiara linea direttiva, perseguita dal legislatore delegato, che *privilegia* l'applicazione del *nuovo regime anche* ai procedimenti di bonifica, avviati sotto il vigore della disciplina *previgente* (abrogata ai sensi dell'art. 264, comma 1, lett. i), ove si fanno salvi i provvedimenti, attuativi del D.Lgs. n. 22/1997 sino all'entrata in vigore di quelli "corrispondenti", previsti dalla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006). In deroga al principio di diritto, acquisito nella giurisprudenza amministrativa, che prevede l'*immediata* applicazione dello *jus superveniens* ai procedimenti, composti da *fasi autonome* - come nel caso dell'articolato procedimento di bonifica, che si sviluppa secondo scansioni temporali tecnico-

⁶ In merito al commento alle disposizioni sopra indicate si rinvia il paziente lettore agli Autori citati nella nota 1.

giuridiche progressive - il precetto in esame, fatti salvi gli interventi (per es., di messa in sicurezza) *già realizzati*, consente al soggetto responsabile o interessato di chiedere di "rimodulare gli obiettivi della bonifica", secondo il *nuovo* regime, *anche quando* il progetto di bonifica sia stato formalmente approvato in *data anteriore* al 29 aprile 2006 e, quindi, nonostante che il procedimento si sia già esaurito. Fissa, a tal fine, il termine dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del T.U.A., per esercitare la facoltà di opzione a favore della nuova disciplina, con l'onere da parte dell'interessato di presentare "adeguata relazione tecnica", in base alla quale l'amministrazione competente disporrà le *necessarie varianti* al progetto già autorizzato. (⁷)

Quindi, il *favor* previsto per l'applicazione della disciplina sopravvenuta *anche* al procedimento già esaurito (in quanto ritenuta *meno restrittiva* di quella previgente, ma comunque conforme al modello *europeo* e *statunitense* sul rischio sanitario sito specifico) (⁸); induce il legislatore delegato a derogare, in via transitoria, al principio del procedimento concluso e della situazione giuridica acquisita. Ma con l'assegnazione del *potere di scelta* al soggetto interessato, da esercitare entro un termine ragionevole, considerata l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici.

4. Passando all'esame della proposta di correzione del comma 4 dell'art. 265, sin qui commentato, è opportuno premettere che, anche nel nuovo testo, la disposizione

⁷ Risulta che numerose società, in specie, per i siti di interesse nazionale, abbiano esercitato la facoltà di scelta, indicata nel testo, sobbarcandosi ai costi della prescritta relazione tecnica.

⁸ Si rinvia agli Autori citati nella nota 2 nonché per l'esame dello sviluppo della politica comunitaria in materia di tutela del suolo e di gestione dei siti contaminati a: F. QUERCIA, "La direttiva 2004/35/CE e lo sviluppo della politica comunitaria sul suolo", nel volume: "La responsabilità per danno all'ambiente", cit., p. 110 ss., in specie, p. 122 ss. e, da ultimo, si consultino gli artt. 10, comma 1, secondo paragrafo e 13, comma 2, lett. c) della Proposta della Commissione per una direttiva per la tutela del suolo, ove l'analisi sulla pericolosità del sito è fondata sull'analisi di rischio di sito specifica.

conserva la sua natura di *norma transitoria*, mirata a regolare le *situazioni preesistenti* all'entrata in vigore del T.U.A. e, quindi, *modalità* e *tempi* del loro adeguamento al sopravvenuto sistema di regole, *diversamente impostate* - come s'è accennato - rispetto al regime previgente.

Una tale disciplina è certamente affidata alla *discrezionalità del legislatore*, fatti salvi i limiti di valenza generale, posti dai principî di ragionevolezza e di efficienza ed imparzialità della P.A. (codificati all'art. 3 e 97 della Costituzione) e quelli di natura specifica, derivanti dall'adozione, come nel caso di specie, di un decreto legislativo correttivo e/o integrativo del D.Lgs. n. 152/2006, in quanto tale vincolato al rispetto "dei principî e dei criteri direttivi", stabiliti dalla legge di delega (ex art. 76 Cost.). Analizziamoli separatamente.

5. L'esperienza maturata nei dieci anni dell'entrata in vigore dell'art. 17 del D.Lgs. n. 22/1997 e succ. modifiche ha evidenziato (in specie, per i siti di interesse nazionale) che la complessa articolazione del procedimento di bonifica - anche a voler prescindere dall'ultima fase del ripristino ambientale - avviato dall'autodenuncia ovvero dall'ordinanza sostitutiva (ex art. 8 D.M. 471/1999) per arrivare sino all'approvazione del progetto definitivo con decreto interministeriale, passa attraverso le fasi della messa in sicurezza, con relative prescrizioni integrative o modificative; della caratterizzazione del sito con relativo modello concettuale; del progetto preliminare e del progetto definitivo (secondo le regole tecniche-procedimentali, dettagliate dal D.M. 471/1999). Epperçì, ha richiesto tempi di attuazione pluriennali (di almeno di 4 - 5 anni), peraltro, sproporzionati rispetto agli indicati presupposti sostanziali "rigidi" ... come il pericolo concreto ed

attuale di superamento di un solo limite tabellare (ai sensi dell'art. 2, lett. b), D.M. 471/1999).⁹⁾

Orbene, nel caso venisse approvata la modifica del vigente art. 265, comma 4, nel testo proposto dall'art. 1, comma 45, dello schema di decreto correttivo, in esame, i procedimenti di bonifica, *comunque* avviati *prima* del 29 aprile 2006 (per es., con l'autodenuncia, effettuata ex art. 17, comma 2, lett. a) del Decreto Ronchi) *resteranno disciplinati* nei prossimi anni (3 - 5 anni) secondo le regole tecniche ed il procedimento autorizzatorio, previsti dal cit. Decreto n. 22/1997 e dal D.M. 471/1999, dei quali si è sintetizzata *la ben diversa portata (sostanziale e procedimentale)* rispetto a quella del *nuovo* regime, in vigore dal 29 aprile u.s.¹⁰⁾

Con l'ulteriore conseguenza che il responsabile della contaminazione del sito, rimasto "silente", in violazione degli obblighi, di cui agli artt. 17, comma 2, lett. a), b) e c), citato, ma identificato come responsabile *successivamente* al 29 aprile 2006 (ai sensi dell'art. 244 T.U.A.) verrebbe, a differenza di chi ha ottemperato ai medesimi obblighi, prima di quella scadenza, a beneficiare di un sistema di regole *meno rigido e meno burocratico* di quello previgente.

⁹ Tant'è che, alla luce dell'art. 1, comma 2, del cit. D.M. 471 si è prescritto l'obbligo di bonifica in relazione ai parametri, fissati da quel Decreto, elencati come *obiettivi* dell'intervento di risanamento e *non, come soglie d'allarme* (in proposito, si richiama il recente parere del 29 settembre 2006 dell'ISS sui valori di concentrazione del MTBE, alla luce del nuovo T.U.A., commentato da F. GIAMPIETRO, sul sito www.giuristiambientali.it); obbligo da adempiere secondo il procedimento di cui all'art. 17, comma 2, lett. a), b), c), anche di fronte ad una situazione di pericolo per l'ambiente, classificabile come una *probabilità* di pericolo (concreto ed attuale ...), restando del tutto marginale la prevista disciplina "semplificata" (senza preventiva autorizzazione, ma con prescrizioni, quale quella prevista dall'art. 13 del D.M. 471/1999. In tema, v. V. GIAMPIETRO, "Lombardia: prime note sulle procedure semplificate" in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, n. 1/2002, e, sulle leggi Reg. Veneto e Piemonte, *ibidem* n. 6/2002.

¹⁰ Sui rischi di riforma della "riforma", conseguenti ad interventi frammentari, minimali, urgenti ma, comunque, scoordinati rispetto ad un corpus di regole, composto da 318 articoli e 45 Allegati, rinviamo alle considerazioni espresse in: "Le sette vite del T.U.A.", in Ambiente & Sviluppo, IPSOA, 2006, fasc. 10, p. 982 ss. Id., "Primi rilievi sul secondo schema di decreto correttivo del D.Lgs. n. 152/2006", in Ambiente & Sviluppo, 2006, fasc. 11, p. 989 ss.

Né si può sottacere che la prevista disciplina transitoria *non* appare in alcun modo coordinata con *altre* previsioni, della stessa natura, dettate dal T.U.A., allo scopo di tener conto di situazioni di contaminazione *preesistenti* e che sono state recepite con disposizioni *transitorie specifiche* (si consideri il disposto dell'art. 242, comma 1, seconda parte; 242, comma 11; 245, comma 3, che coinvolgono soggetti responsabili e soggetti interessati; l'art. 246 sull'ambito applicativo dell'accordo di programma), allo stato, estensibile sia a chi abbia esercitato la scelta ex art. 265, comma 4, sia, per esempio, a chi abbia completato la messa in sicurezza di emergenza alla data del 29 aprile 2006 ed entri nel nuovo regime.

Le conseguenze sopra sintetizzate evidenziano la chiara violazione del principio di efficienza ed imparzialità della P.A. (ex art. 97 Costituzione), ove si consideri che *innanzi alle stesse amministrazioni locali* (sia pure con spostamenti di competenze dal Comune alla Provincia o dal Comune alla Regione: v. artt. 244, comma 2; 242, comma 13) ⁽¹¹⁾ verrebbero a svolgersi, per i prossimi 3 - 5 anni, procedimenti di bonifica, del tutto *differenziati* quanto ai *presupposti sostanziali* ed alle regole *del procedimento relativo*, in forza di una disposizione transitoria, che neppure puntualizza e chiarisce, nell'ambito della numerose disposizioni *transitorie* del T.U.A., quali le fattispecie, che restano sottoposte al previgente e quali al sopravvenuto regime. E tale differenza di trattamento finirebbe per premiare chi si è volontariamente sottratto all'applicazione della disciplina previgente e chi, casualmente, *non* è stato identificato e raggiunto dall'ordinanza ex art. 8 del D.M. 471/1999 *prima* del 29 aprile 2006 ...

Ma v'è di più. In forza del richiamato art. 1, comma 45, verrebbe *estinta* la situazione giuridica, acquisita da chi, nell'esercizio del potere di scelta, concessogli

¹¹ Salvi interventi legislativi regionali, come, per es., quelli citati alla nota 3, sulle deleghe ai Comuni.

dall'abrogando art. 265, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, *ha optato*, a favore della nuova disciplina, adempiendo all'onere (ed ai relativi costi) di "adeguata relazione tecnica", con la "rimodulazione " degli obiettivi di bonifica. Disciplina, come si è detto, meno restrittiva e meno formalistica di quella previgente (ove, il superamento od il pericolo concreto ed attuale di superamento di *un solo limite* di accettabilità, indicato dalle tabelle del D.M. 471/1999, determinava l'avvio del *procedimento di bonifica*, ai sensi dell'art. 2 lett. b) del medesimo D.M). ⁽¹²⁾

Né sembra consentita l'applicazione *retroattiva* di norma *sfavorevole* all'interessato, che ha adempiuto ad *un onere*, imposto dalla normativa, allora, vigente, entro il termine di scadenza assegnato.

D'altro canto, le conseguenze, innanzi descritte, della proposta correzione limitatamente alla disposizione dell'art. 265, comma 4, non appare coerente con il richiamato principio costituzionale di *efficienza* e di imparzialità della P.A. (nella specie, sia locale, sia ministeriale, quanto ai siti di interesse nazionale) anche sotto un altro profilo: l'amministrazione competente dovrebbe valutare e controllare, nello *stesso periodo di durata pluriennale*, *due tipologie* di procedimenti *totalmente differenziati*, anche nei rispettivi presupposti sostanziali, con le *stesse* risorse umane, amministrative e tecniche, in violazione del principio del diritto, che esige

¹² Sul nuovo procedimento amministrativo e tecnico di avvio della bonifica, che, all'art. 242, comma 1, richiama, per l'adempimento degli obblighi di comunicazione e di adozione di misure preventive, *le stesse modalità* previste dall'art. 304, comma 2, in tema di prevenzione del danno all'ambiente nonché sulla disciplina che regola i delicati rapporti tra bonifica e danno ambientale (v. artt. 303, comma 1, lett. i); 300, comma 2, lett. c)) e 313, comma 1, in relazione all'art. 240, comma 1, lett. q) e lett. s)), si rinvia il paziente lettore a: "La responsabilità per danno all'ambiente", Giuffré 2006, cit., a cura di F. GIAMPIETRO, ed i contributi di M. MAZZOLENI, A. MURATORI, F. QUERCIA e dello scrivente. Da ultimo con interessanti approfondimenti: U. SALANITRO, "La bonifica dei siti contaminati nel sistema della responsabilità ambientale", in Giornale dir. amm.vo, fasc. 11/2006, p. 1263 ss. Sulla nozione di danno ambientale *nella direttiva 2004/35/CE*, cfr. da ultimo: M. ALBERTON, "Dalla definizione di danno ambientale alla costruzione di un sistema di responsabilità: riflessioni sui recenti sviluppi del diritto europeo", in Riv. Giur. ambiente, 2006, p. 605 ss. nonché: "La responsabilità per danno all'ambiente", Giuffré 2006, cit., ed ivi i contributi di A. QUARANTA; R. MONTANARO; L. PRATI, A. MURATORI.

l'applicazione immediata dello *jus superveniens* ai procedimenti (articolati in più fasi) iniziati in pendenza di normativa, abrogata *medio tempore*.

E ciò potrebbe accadere non solo in forza di circostanze "fortuite" (l'individuazione del responsabile del inquinamento del sito, prima o dopo il 29 aprile 2006), ma anche in presenza di aree contaminate *viciniore* ovvero *confinanti*, ai quali dovrebbero trovare applicazione *coordinata* (?) parametri tecnici *incompatibili* in ordine al rischio *sanitario* e al rischio *ambientale*, distintamente ed autonomamente vincolanti.

6. Si osserva, infine, che non appare rispondere ai requisiti di un decreto legislativo correttivo o integrativo, di cui all'art. 1, comma 6, della cit. legge n. 308/2004, quello che, come nella specie, non rispetta "i principî ed i criteri direttivi", stabiliti dalla medesima legge-delega in materia di bonifica dei siti contaminati.

L'Art. 1, comma 45, dello schema di decreto in commento:

- 1) *aumenta il tasso di incertezza della disciplina transitoria*, adottata dal vigente D.Lgs. n. 152/2006, ignorando le disposizioni, *pure transitorie*, contenute negli artt. 242, comma 1, seconda parte (con il rinvio all'art. 304, comma 2); 242, comma 11; 245, comma 3, che riguardano soggetti responsabili e soggetti interessati; 246, quanto all'ambito di applicazione degli accordi di programma, ai soggetti comunque obbligati "agli interventi di cui al presente titolo" o "altrimenti interessati"). Eppertanto, *non può* raggiungere di per sé l'obiettivo di chiarire o integrare la vigente normativa;
- 2) *si pone il conflitto con i riportati principî della cit. legge-delega* (ex art. 1, comma 9, lett. a), seconda parte), che, dettando criteri metodologici nettamente differenziati rispetto al previgente approccio legislativo sulla

disciplina della bonifica non possono tollerare una *disciplina transitoria pluriennale in contrasto* con quella sopravvenuta né l'estinzione di una facoltà esercitata dai soggetti, che hanno invocato, nei termini e nei modi previsti, l'applicazione di quest'ultima (più favorevole di quella abrogata); tanto più se la persistenza della normativa contestualmente abrogata è posta in violazione del principio di diritto, che esige l'applicazione immediata dello *jus superveniens* nel caso di un procedimento, articolato in più fasi autonome, come avviene in materia di bonifica.

- 3) Sotto quest'ultimo profilo, verrebbe, altresì, violato il *principio di parità di trattamento* (ex art. 3 Cost.) tra gli *stessi* soggetti, obbligati o interessati a porre in essere l'*identica* fase del procedimento, sotto il vigore della *stessa* disciplina, che, invece, resterebbero sottoposti a regole nettamente diverse, se l'avvio del procedimento si sia verificato (anche per ragioni del tutto casuali) prima o dopo il 29 aprile 2006.